



**Agenzia delle Dogane  
e dei Monopoli**

**II VICEDIRETTORE**

Vista la Direttiva del Consiglio 16 dicembre 2008, n. 2008/118/CE, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE;

Vista la Direttiva del Consiglio 21 giugno 2011, n. 2011/64/UE, relativa alla struttura e alle aliquote dell'accisa applicata al tabacco lavorato (codificazione);

Visto il Decreto Legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, recante il Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative;

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche;

Visto il Decreto Legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012 n. 135 concernente, tra l'altro, l'incorporazione dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato nell'ambito dell'Agenzia delle Dogane, che dal 1° dicembre 2012 ha assunto la denominazione di Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;

Viste le note del 23 ottobre 2013 e del 17 dicembre 2013 con le quali la Direzione Tassazione e Unione Doganale presso la Commissione Europea – D.G.TAXUD ha inviato la documentazione dalla quale si evince l'accisa globale applicata alle sigarette dai Paesi cui è concesso, per il raggiungimento dei requisiti di cui al 1° e 2° comma dell'articolo 10 della citata Direttiva 2011/64/UE, un periodo transitorio fino al 31 dicembre 2017;

Visto l'articolo 11, comma 2-bis, del predetto Decreto Legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 che prevede, a decorrere dal 1° gennaio 2014, per le sigarette acquistate da privati, per uso proprio, nel territorio di uno dei citati Paesi e da loro trasportati in Italia, la riduzione del quantitativo da 800 a 300 pezzi, demandando ad un provvedimento del Direttore dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato la individuazione di detti Paesi;

Atteso che il provvedimento di cui all'articolo 11 sopra citato, alla luce delle recenti modifiche normative che hanno interessato l'Amministrazione deve essere inteso quale determinazione del Vicedirettore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - area Monopoli;

Ritenuta la necessità di procedere alla ricognizione dei Paesi che applicano un'accisa globale inferiore a 90 euro per 1000 sigarette ai fini della predetta riduzione quantitativa;

**ADOPTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE**

A decorrere dal 1° gennaio 2014, la riduzione quantitativa a 300 pezzi di sigarette, di cui all'articolo 11, comma 2 bis del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni, si applica nei confronti dei seguenti Paesi: Bulgaria, Ungheria, Lituania, Lettonia, Romania, Croazia.

Roma, 20 DIC. 2013

II VICEDIRETTORE DELL'AGENZIA

Luigi Magistro